Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

# RESOCONTO SOMMARIO
Resoconti
Allegati

n. 45
Supplemento

## GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 9 febbraio 2023

# INDICE

## Commissioni riunite

1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) e 5ª (Programmazione economica, bilancio):

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 3

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.*

# COMMISSIONI 1ª e 5ª RIUNITE

**1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)**

**5ª (Programmazione economica, bilancio)**

Giovedì 9 febbraio 2023

## Plenaria

**11ª Seduta**

*Presidenza del Presidente della 1ª Commissione*
BALBONI

*indi del Presidente della 5ª Commissione*
CALANDRINI

*Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.*

*La seduta inizia alle ore 9,15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(452)** ***Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi***
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente BALBONI ricorda che si era convenuto di esaminare prioritariamente gli emendamenti in tema di concessioni demaniali marittime. Ricorda, altresì, che il Governo ha sottoposto all'attenzione dei presentatori di diversi emendamenti una serie di ipotesi di riformulazione

a cui subordina l'avviso favorevole. Tali riformulazioni verranno formalizzate una volta accolte dai presentatori.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 10.0.16 (testo 2).

Il sottosegretario Lucia ALBANO esprime parere favorevole.

Il relatore DAMIANI *(FI-BP-PPE)* esprime parere conforme a quello della rappresentante del Governo.

Si passa alla votazione dell'emendamento 10.0.16 (testo 2).

La senatrice CASTELLONE *(M5S)* annuncia, a nome del Gruppo, un voto contrario, sottolineando che l'emendamento in esame denota la mancanza di coraggio del Governo, che si limita a differire ulteriormente nel tempo una soluzione che è ormai inevitabile ossia, quella di introdurre le gare per le concessioni balneari.

Con questo emendamento, infatti, si istituisce un tavolo tecnico, con compiti consultivi e di indirizzo, per la mappatura delle aree demaniali marittime, lacuali e fluviali, di fatto rinviando di un altro anno, fino al 31 dicembre 2025, l'applicazione della normativa europea. Sottolinea che la questione si trascina ormai da sedici anni e che, con la legge sulla concorrenza dello scorso anno, era stata individuata una soluzione, offrendo garanzie ai titolari delle concessioni di vedersi riconosciuti gli investimenti effettuati.

Il presidente BALBONI ricorda che ad aprile la Corte di giustizia dell'Unione europea si pronuncerà su questo tema.

Posto ai voti, l'emendamento 10.0.16 (testo 2) è approvato.

Si passa all'esame dell'emendamento 12.86 (testo 2).

Il sottosegretario Lucia ALBANO esprime parere favorevole.

Il relatore DAMIANI *(FI-BP-PPE)* esprime parere conforme a quello della rappresentante del Governo.

Si passa alla votazione del predetto emendamento 12.86 (testo 2).

Il senatore MANCA *(PD-IDP)* sottolinea che, proprio da un Governo politico, ci si sarebbe attesi una soluzione efficace a un problema che si trascina ormai da molti anni, attraverso un emendamento d'iniziativa governativa e relativa relazione tecnica, con la «bollinatura» da parte della Ragioneria generale. Ancora una volta, invece, si preferisce un mero rinvio, tramite l'istituzione di un tavolo tecnico, che peraltro espone l'Italia a una procedura di infrazione, con le relative ripercussioni sul bilancio statale. Al contrario, lo svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica

potrebbe generare opportunità di sviluppo nel comparto turistico e di occupazione soprattutto giovanile. Ritiene quindi inopportuno tentare di risolvere la questione, richiamandosi alla pronuncia, attesa per aprile, della Corte di giustizia europea sulla cosiddetta «direttiva Bolkenstein».

Il senatore DREOSTO *(LSP-PSd'Az)* ritiene strumentali le critiche a un Governo in carica da pochi mesi, considerato che le forze politiche attualmente all'opposizione hanno governato per anni senza trovare alcuna soluzione al problema delle concessioni balneari.

Il PRESIDENTE ricorda che l'ultimo Governo politico aveva prorogato i titoli delle concessioni al 31 dicembre 2033.

Posto ai voti, l'emendamento 12.86 (testo 2) è approvato.

Si passa all'esame dell'emendamento x1.500 dei relatori e dei relativi subemendamenti x1.500/1 e x1.500/2.

Il sottosegretario Lucia ALBANO esprime parere favorevole sull'emendamento x1.500 e contrario sui subemendamenti x1.500/1 e x1.500/2.

Il relatore DAMIANI *(FI-BP-PPE)* esprime parere conforme.

Il senatore PATUANELLI *(M5S)* rileva che l'intervento effettuato attraverso la riformulazione di due emendamenti d'iniziativa parlamentare e una proposta di modifica dei relatori riguarda solo la proroga della validità delle concessioni in essere e del termine per la loro mappatura. Resta invece inalterata la norma di cui all'articolo 4 della legge n. 118 del 2022 (legge annuale per il mercato e la concorrenza), che delega il Governo a riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge. Dal momento che questo termine non è stato prorogato ed è ormai prossimo alla scadenza, è evidente che la scelta del Governo esporrà l'Italia a una procedura di infrazione da parte della Commissione europea.

Il senatore MAGNI *(Misto-AVS)* anticipa il proprio voto favorevole sui subemendamenti in esame, abrogativi di parti dell'emendamento dei relatori. La scelta politica del Governo di rinviare ulteriormente le gare per il rinnovo della titolarità delle concessioni demaniali marittime, infatti, non solo non consente di dare una risposta alle carenze occupazionali del settore turistico, ma comporta anche un mancato introito per lo Stato che non è nemmeno quantificabile.

Il senatore MANCA *(PD-IDP)* ribadisce che, pur essendo del tutto legittima la scelta politica della maggioranza, sarebbe stato più trasparente se fosse stata implementata con un emendamento d'iniziativa governativa,

certificato dal visto di conformità e copertura della Ragioneria generale dello Stato, considerate le conseguenze negative che ne deriveranno sotto il profilo della finanza pubblica, a causa della procedura di infrazione a cui l'Italia sarà quasi certamente sottoposta, di cui l'opposizione non intende assumersi la responsabilità.

Posti separatamente ai voti, i subemendamenti x1.500/1 e x1.500/2 sono respinti.

È quindi posto ai voti e approvato l'emendamento dei relatori x1.500.

Il PRESIDENTE dispone una breve sospensione della seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 10,10, riprende alle ore 10,25.*

Il presidente BALBONI ricorda che era stato accantonato l'emendamento 8.32 in materia di risarcimento alle vittime del terzo *reich.* Su tale testo è pervenuta una proposta di riformulazione da parte del senatore Parrini, che ha il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO. Pertanto dà la parola al presentatore dell'emendamento, senatore Parrini, per specificare i contenuti della riformulazione pervenuta, pubblicata in allegato.

Il senatore PARRINI *(PD-IDP)* esprime soddisfazione per la soluzione individuata e che ha trovato il parere favorevole del Governo, ricordando che l'intervento costituisce solo la prima tappa di un più ampio percorso per il riconoscimento dei diritti e di giustizia nei confronti delle vittime del terzo *reich.* Specifica che la riformulazione configura un'ulteriore finestra per i diritti dei superstiti di tali crimini, come i deportati nei campi di sterminio, pur rimanendo da affrontare i temi della emanazione del decreto ministeriale che doveva essere adottato entro il 27 ottobre scorso, per la definizione delle modalità di accesso alle risorse a favore di chi abbia ottenuto una sentenza definitiva. Formula quindi al Governo l'invito ad attivarsi con la dovuta attenzione sul tema, soprattutto da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, atteso che, in assenza di tale decreto ministeriale, non saranno definite le modalità attuative per ottenere tali riconoscimenti. Occorre inoltre calendarizzare al più presto, presso la Commissione esteri e difesa, l'esame del disegno di legge n. 151 volto ad aumentare la consistenza del relativo Fondo.

Infine ricorda che va eliminata una deroga, tuttora vigente nella materia trattata, rispetto al principio di immediata esecutività delle sentenze civili, profilo da assicurare anche al fine di salvaguardare un meccanismo di effettiva tutela per le vittime in parola.

Con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, l'emendamento 8.32 (testo 2) risulta approvato all'unanimità.

Il presidente BALBONI informa che, a seguito della proposta del Governo, è pervenuta la riformulazione da parte della senatrice Pirovano dell'emendamento 2.50, in un testo 2, pubblicato in allegato, su cui vi è il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO.

I senatori LIRIS *(FdI)* e OCCHIUTO *(FI-BP-PPE)* dichiarano di aggiungere la firma sul testo 2 riformulato, unitamente a quella dei senatori dei rispettivi gruppi.

Il senatore Claudio BORGHI *(LSP-PSd'Az)* chiarisce che la proposta è volta a prorogare l'incremento dei contributi agli enti dilettantistici erogati dal Ministero dell'interno.

Posto ai voti, l'emendamento 2.50 (testo 2) è approvato all'unanimità.

Si passa all'esame delle proposte emendative già accantonate in materia di proroghe inerenti il settore della sanità.

Il ministro CIRIANI rileva che, dopo un ampio confronto, si è pervenuti ad una ipotesi di formulazione che risolve una serie di problemi segnalati anche dalle opposizioni in materia di prolungamento dei termini per il collocamento a riposo dei medici di famiglia e dei medici pediatri.

Il senatore RUSSO *(FdI)* dichiara di riformulare, nel senso prospettato dal Governo, l'emendamento 4.34, di cui è primo firmatario, sottolineando tuttavia che una parte delle categorie originariamente interessate dalla proroga non rientrano nel testo 2 recante la suddetta riformulazione. Preannuncia quindi su tale tema, anche, la presentazione di un apposito ordine del giorno.

La senatrice CASTELLONE *(M5S)* sottolinea che vi è una carenza tuttora riscontrabile nella proposta come riformulata, poiché manca ancora il riferimento al personale impegnato nella ricerca.

La proposta portata all'attenzione delle Commissioni prevede infatti la possibilità di stabilizzare il personale precario che ha lavorato durante la pandemia, rimettendo ai singoli enti o strutture sanitarie le modalità di tale stabilizzazione, tenendo fuori tuttavia le ulteriori categorie di personale, amministrativo e di ricerca che erano previste nella precedente formulazione e che non sono più contemplate nel testo all'esame.

Formula osservazioni critiche su tale profilo, sottolineando la criticità di tenere fuori dai percorsi di stabilizzazione tale personale.

In relazione alla possibilità di collocamento a riposo esteso fino a settantadue anni di età, formula osservazioni critiche, attese le condizioni assai difficili in cui i medici di medicina generale operano, e sottolinea inoltre un possibile profilo di disparità che potrà essere posto da altre categorie di medici, ponendo ciò un tema di criticità della disposizione. Sottoli-

nea poi come la carenza di personale medico non possa essere risolta sulla base del pensionamento a una età più elevata dei medici in questione, occorrendo invece assumere giovani medici ed elaborare un piano organico per l'assunzione di nuovo personale, non intervenendo con provvedimenti di proroga dell'età pensionabile.

In ordine alla valutazione di inammissibilità già resa da parte della Presidenza sull'emendamento a firma del senatore De Poli 4.138 circa l'estensione dell'età pensionabile, sottolinea peraltro come non appaia chiaro quali basi valutative siano state applicate in relazione a tale differente proposta.

La senatrice LORENZIN *(PD-IDP)*, dopo aver dichiarato di comprendere le preoccupazioni formulate dalla senatrice Castellone, soprattutto in ordine ai possibili effetti di apertura dell'emendamento in esame rispetto all'estensione dell'età di collocamento a riposo per altre categorie di medici, formula tuttavia differenti considerazioni in ordine alla proposta in questione.

Sottolinea la situazione di precarietà dei medici di medicina generale, caratterizzati da un regime di contratto in convenzione.

Pur essendo esiguo il numero di medici che potranno optare su base volontaria per l'allungamento dell'età pensionabile, questi potranno comunque supplire ad una carenza oggettiva, rispetto alla quale non ravvisa elementi ostativi alla previsione. Tuttavia sottolinea, in via prioritaria, come vi sarà nei prossimi cinque anni un vuoto, degli organici dovuto al fatto che i nuovi laureati e gli specializzati impiegheranno un arco ampio di tempo per poter essere impiegati nel settore sanitario.

I dati mostrano che, da qui al 2027, si registrerà un picco di pensionamenti che porrà un serio problema nella medicina di assistenza territoriale. Sottolinea inoltre il nodo dei salari, evidenziando altresì che manca del tutto, in questo provvedimento di proroga, il tema del personale di ricerca. Richiama al riguardo il quadro degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCSS) caratterizzato da un regime speciale, auspicando a tale proposito che il tema sia stato attentamente analizzato dal Governo, poiché si profila altrimenti il rischio che tali IRCSS non abbiano uno strumento concreto per inquadrare il personale di ricerca.

Ricorda, in tale ambito, l'emendamento della propria parte politica sui medici di medicina generale, che prevedeva la proroga del servizio dei medici con quaranta anni di lavoro proprio al fine di risolvere tale problematica.

Evidenzia tuttavia la necessità di porre attenzione a che tale proroga non costituisca un espediente per ampliare l'età pensionabile di altre categorie quali i medici ospedalieri, che interessano altri ambiti del settore.

Il senatore LIRIS *(FdI)* si sofferma sulle categorie interessate dal provvedimento di proroga, evidenziando la situazione di assoluta carenza del personale medico nei territori, tale da delineare una grave scopertura nel settore sanitario.

Evidenzia come, pur nelle situazioni di difficoltà in cui operano i medici di medicina generale, molti potranno optare per tale allungamento dell'età pensionabile, pur ponendosi un tema di salario basso che è necessario affrontare.

Condivide il rilievo circa il tema del ricambio generazionale, ma sottolinea la scopertura attuale e rimarca come i medici di medicina generale operino sulla base di un sistema di convenzione e non come dipendenti pubblici.

Il senatore LISEI *(FdI)*, condividendo le osservazioni del senatore Liris, sottolinea la drammatica situazione dell'assenza dei medici di base, rispetto alla quale sarebbe servita una migliore programmazione nel decennio trascorso, quando altre forze politiche erano al Governo. Sottolinea inoltre il problema dei salari e la necessità di investire risorse nella sanità, poiché il vero tema consiste nella fuga dei medici dal settore pubblico verso quello privato.

Ricorda infine come occorrerebbe investire in materia di formazione dei medici in modo più organico.

Dopo un intervento della senatrice LORENZIN *(PD-IDP)*, volto a ricordare come, nella seduta di ieri, sia stato approvato l'emendamento 4.46 (testo 2) a sua firma proprio sul tema della formazione dei medici, interviene il senatore NICITA *(PD-IDP)* il quale riformula il proprio emendamento 4.58 (testo 2) in un testo 3 di identico tenore della proposta 4.34 (testo 2). Sottolinea come l'emendamento 4.58 a propria firma recasse, nel testo originario, altre categorie che non sono altamente tutelate.

Dichiara quindi, nel riformulare l'emendamento 4.58 nel testo 3 illustrato, di esprimere un ringraziamento alla Presidenza in ordine alla valutazione di proponibilità favorevole di tale proposta emendativa.

Il senatore DREOSTO *(LSP-PSd'Az)* dichiara di aggiungere la firma del proprio Gruppo sulla proposta 4.34 (testo 2).

Il PRESIDENTE ricorda che sull'emendamento 4.34 (testo 2) è stata altresì aggiunta la firma del senatore De Poli. Comunica poi che anche l'emendamento 4.95 è riformulato in un testo 2, di identico tenore rispetto alla proposta 4.34 (testo 2).

Con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, il PRESIDENTE pone quindi congiuntamente ai voti gli identici 4.34 (testo 2), 4.58 (testo 3) e 4.95 (testo 2), pubblicati in allegato, che risultano approvati.

Si passa all'esame della proposta 4.85 (testo 2).

Il rappresentante del GOVERNO prospetta un'ipotesi di riformulazione del testo.

La senatrice CASTELLONE *(M5S)* dichiara di non accettare la riformulazione prospettata dal Governo e chiede che sia posto in votazione il testo originariamente presentato.

Il GOVERNO ne chiede un breve accantonamento al fine di un approfondimento istruttorio.

Si passa all'esame della proposta 4.111.

Il presidente BALBONI ricorda che la proposta è attualmente accantonata in attesa di un approfondimento sui profili di copertura.

La senatrice LORENZIN *(PD-IDP)* rileva che l'emendamento 4.111 risulta sostanzialmente identico alla proposta 4.112 di cui chiede altresì l'accantonamento ai fini di una trattazione congiunta.

Le proposte 4.111 e 4.112 vengono quindi al momento accantonate.

Si passa all'esame degli emendamenti 9.15 e 9.16.

Il GOVERNO esprime parere contrario poiché manca la copertura finanziaria delle proposte, e invita al ritiro delle stesse.

Il senatore RUSSO *(FdI)* ritira la proposta 9.15, trasformandolo nell'ordine del giorno G/452/30/1ª e 5ª (pubblicato in allegato).

La senatrice DAMANTE *(M5S)* insiste per la votazione della proposta 9.16. Sottolinea che la stessa riguarda aree in grande crisi industriale, soffermandosi sulla situazione di Termini Imerese che interessa numerose famiglie che, a breve, non avranno alcun sostegno a forme di reddito, a fronte della crisi industriale del territorio.

Sottolinea poi la assoluta inidoneità dello strumento dell'ordine del giorno, profilato dal Governo, atteso che si è dinanzi ad una materia che richiede invece risposte concrete ed immediate.

Evidenzia peraltro come la copertura della proposta emendativa implica risorse molto contenute, pari a circa 800 mila euro, che sarebbe prioritario reperire per tutelare i lavoratori coinvolti.

I senatori MAGNI *(Misto-AVS)* e NICITA *(PD-IDP)* e la senatrice TERNULLO *(FI-BP-PPE)* dichiarano di aggiungere la firma alla proposta 9.16.

Il relatore DAMIANI *(FI-BP-PPE)*, soffermandosi sulla tematica della crisi industriale che interessa diversi territori, evidenzia come lo strumento di un ordine del giorno vincolante per il Governo risulterebbe rispondere alle situazioni in questione.

La senatrice PAITA *(Az-IV-RE)* interviene per sottolineare come, dinanzi al parere contrario del Governo e alla soluzione proposta di elaborazione di un ordine del giorno, vi è una chiara scelta politica di non attivarsi nella difesa di un territorio gravemente in crisi.

Si tratta di lavoratori in cassa integrazione, con strumenti di sostegno al reddito che stanno finendo e cifre, in termini di risorse finanziarie, assai modeste.

Costituisce quindi una grave responsabilità politica che non si trovi per questa situazione una copertura idonea, non risultando possibile rinviare ad un mero ordine del giorno la soluzione di una grave questione che richiederebbe chiare scelte politiche.

Si associa quindi alla richiesta di votazione della proposta emendativa 9.16 formulata dalla senatrice Damante.

Il senatore PATUANELLI *(M5S)*, dopo aver ricordato le ingenti risorse recate dai provvedimenti recentemente votati, sottolinea come, in presenza di una effettiva scelta e volontà politica, risulterebbe ben possibile reperire tali risorse. Richiama quindi ad una assunzione di responsabilità la attuale maggioranza sui temi rilevanti in esame.

Dichiarano altresì di aggiungere la firma alla proposta 9.16 le senatrici PAITA *(Az-IV-RE)* e LORENZIN *(PD-IDP)*.

Il senatore NICITA *(PD-IDP)*, nel ricordare il carattere del provvedimento di proroga dell'intervento in esame, sottolinea come, dalla posizione del Governo, emerga una mancanza di chiare priorità rispetto alle scelte e agli interventi di sostegno economico da operare.

Evidenzia poi come l'attuale Governo, dinanzi a situazioni di precarietà e difficoltà sui territori, pervenga a dare maggiore attenzione agli interessi di categoria, quali quello dei balneari, piuttosto che garantire la dovuta priorità a situazioni di grave crisi economica.

Il senatore Claudio BORGHI *(LSP-PSd'Az)* richiama i dati dei soggetti disoccupati o inattivi in Italia, pari a 4,8 milioni di persone, sottolineando il carattere contenuto delle risorse e del numero di soggetti interessati dall'intervento in esame. Sottolinea come il problema della disoccupazione risulti più ampio e profondo.

Evidenzia come la grave situazione attuale sia il frutto di gravi scelte fatte in passato, in tempi in cui le attuali forze di opposizione erano al Governo.

Evidenziando come risulti del tutto normale adottare lo strumento dell'ordine del giorno dinanzi a proposte emendative per le quali non venga trovata una copertura, sottolinea comunque la necessità di porre attenzione al tema.

Il senatore MAGNI *(Misto-AVS)* sottolinea, rivolgendosi al senatore Borghi, come la sua forza politica risultasse al Governo negli anni passati,

e invita a non assumere un approccio retorico sui temi in oggetto, che pongono la gravità del problema del lavoro, della sua tutela, della priorità di destinare le necessarie risorse. Formula quindi osservazioni fortemente critiche nei confronti dell'Esecutivo per il mancato reperimento delle risorse per i lavoratori coinvolti.

Invita quindi il Governo ad assumersi la responsabilità delle proprie scelte politiche e critica la mancanza di tutela nei confronti dei problemi dell'occupazione, che risultano di valenza generale, ma che non hanno trovato risposta nel decreto-legge «proroga termini» in esame.

Il senatore RUSSO *(FdI)* formula l'auspicio che il proprio ordine del giorno possa essere condiviso in modo ampio da tutte le forze politiche anche di opposizione.

Dopo aver sottolineato l'importanza che riveste la situazione trattata da tale ordine del giorno, evidenzia come non si possa che prendere atto della difficoltà del Governo nel reperire una copertura. Sottolinea la trasversalità del tema della disoccupazione, soffermandosi sulla gravità della situazione di Termini Imerese, rispetto alla quale non si è riusciti, in un arco di venti anni, a risolvere il grave problema di un'area con una forte crisi industriale. Preannuncia quindi la propria astensione sulla proposta emendativa a firma della senatrice Damante, vertendo la stessa su analoga problematica.

Non essendovi altri interventi, il PRESIDENTE, con il parere contrario dei RELATORI e del GOVERNO, pone quindi ai voti l'emendamento 9.16.

La senatrice CASTELLONE *(M5S)* chiede la verifica del numero legale per tale votazione.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, dichiara che la proposta risulta respinta con 16 voti contrari, 13 voti favorevoli e 2 astenuti.

Si passa quindi all'esame della proposta 10.13, su cui il Governo ha prospettato una possibile riformulazione.

La senatrice TESTOR *(LSP-PSd'Az)* dichiara di accettare la riformulazione prospettata dal Governo, che viene quindi formalizzata in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il senatore DURNWALDER *(Aut (SVP-Patt, Cb, SCN))* dichiara quindi di aggiungere la firma alla proposta 10.13 (testo 2).

Con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, posto ai voti, l'emendamento 10.13 (testo 2) risulta approvato.

Si passa all'esame della proposta 10.56.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere contrario.

La senatrice FREGOLENT *(Az-IV-RE)* interviene in dichiarazione di voto, formulando rilievi critici in ordine al parere dell'Esecutivo, atteso che l'aumento dei costi si riverbererà sul costo delle merci e, dunque, sui prezzi sostenuti dai cittadini in un momento di alta inflazione.

Posti ai voti, con il parere contrario conforme dei RELATORI e del GOVERNO, l'emendamento 10.56 risulta respinto.

Il presidente BALBONI informa che, l'emendamento 10.85, che era stato ritirato nella precedente seduta, deve considerarsi riammesso all'esame, in quanto il ritiro è imputabile ad un mero errore materiale.

Dopo un intervento del senatore PATUANELLI *(M5S)* inerente una richiesta di chiarimento circa la revisione del parere su un emendamento formalmente ritirato, il presidente BALBONI evidenzia come si tratti, in realtà, della trattazione congiunta delle proposte 10.16 (testo 2) e 10.85, quest'ultimo ritirato per errore e riammesso all'esame. Informa quindi che è pervenuta la riformulazione, nel senso prospettato dal Governo delle proposte emendative, che risultano riformulate rispettivamente negli emendamenti 10.16 (testo 3) e 10.85 (testo 2), di identico tenore, pubblicati in allegato.

Con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 10.16 (testo 3) e 10.85 (testo 2) risultano approvati.

Il rappresentante del GOVERNO chiede di accantonare l'emendamento 10.0.15 sul quale è in corso un ulteriore approfondimento.

Si passa all'esame della proposta 11.19 recante un differimento in materia di attività dell'Autorità di regolazione per l'energia, le reti e l'ambiente (ARERA).

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuta una riformulazione in un testo 2, pubblicato in allegato.

Con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, posto ai voti, l'emendamento 11.19 (testo 2) risulta approvato.

Si passa all'esame delle proposte 11.44 e 11.29, su cui il GOVERNO esprime il parere contrario, invitando al ritiro.

Il senatore DURNWALDER *(Aut (SVP-Patt, Cb, SCN))* ritira l'emendamento 11.44.

Il PRESIDENTE informa che è in corso un approfondimento istruttorio da parte del Governo sugli emendamenti 16.1 e 16.28, che restano quindi accantonati.

Il rappresentante del GOVERNO formula parere favorevole sull'emendamento governativo 16.1001.

I RELATORI esprimono parere conforme al Governo.

Posto ai voti, l'emendamento 16.1001 risulta approvato.

Sull'emendamento 12.2, il presidente BALBONI informa che è pervenuta una proposta di riformulazione in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il senatore PATUANELLI *(M5S)* rileva che l'emendamento 12.53 presenta un contenuto analogo, per cui ne chiede la riformulazione in un testo 2, recante il medesimo contenuto dell'emendamento 12.2 testé riformulato.

Con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 12.2 (testo 2) e 12.53 (testo 2) sono approvati.

Il PRESIDENTE propone una sospensione della seduta, al fine di definire gli approfondimenti tuttora in corso sulle proposte emendative accantonate.

*La seduta, sospesa alle ore 11,40, riprende alle ore 12,35.*

Si riprende l'esame degli emendamenti ancora accantonati.

Il senatore Claudio BORGHI *(LSP-PSd'Az)* evidenzia come gli emendamenti 4.34 (testo 2) e identici, riformulati in un testo 2 e sui quali è stata aggiunta la firma del proprio Gruppo, recano una parte normativa sostanzialmente già presente nell'emendamento 4.0.10 che, sul punto, non era risultato accolto.

Dopo un intervento della senatrice CASTELLONE *(M5S)*, teso ad evidenziare i profili di differenza tra le proposte emendative in parola, il PRESIDENTE propone di svolgere un supplemento istruttorio. Informa poi che è necessario rivedere la votazione sull'emendamento 3.109 (testo 2), già votato nella precedente seduta, sul quale è pervenuto un supplemento istruttorio da parte del Governo. Dichiara quindi di annullare la precedente votazione su tale emendamento, che viene invece riformulato in un nuovo testo 3, pubblicato in allegato.

Dopo che il rappresentante del GOVERNO ha espresso parere favorevole sull'emendamento 3.109 (testo 3) la predetta proposta, con avviso conforme dei RELATORI, è posta ai voti e approvata.

Il PRESIDENTE informa altresì che sono emersi elementi di incongruenza tra le proposte 2.40, 2.41 (testo 2) e 12.0.3, in materia di sistemi antiincendio nelle strutture alberghiere, già oggetto di votazione ed approvazione nella seduta di ieri.

Il senatore NICITA *(PD-IDP)* chiede chiarimenti in ordine al conflitto tra i diversi testi oggetto di approvazione.

Il presidente BALBONI informa al riguardo che elementi di chiarimento potranno essere forniti più puntualmente quando perverrà un testo coordinato in corso di elaborazione.

Dispone poi una sospensione della seduta, per favorire ulteriori approfondimenti istruttori.

*La seduta, sospesa alle ore 11,40, riprende alle ore 12,35.*

Si passa all'esame dell'emendamento 4.85 (testo 2).

Il sottosegretario Lucia ALBANO, dopo una interlocuzione con i Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze, conferma il parere contrario. Per la stabilizzazione del personale della ricerca sanitaria e del personale amministrativo e tecnico-sanitario, infatti, si applicano altre norme specifiche. Peraltro, segnala il rischio che siano stabilizzate unità di personale non impiegate nel periodo della pandemia.

La senatrice CASTELLONE *(M5S)* , al fine di favorire un assorbimento politico, preannuncia la riformulazione dell'emendamento 4.85 (testo 2) in un testo 3, di tenore analogo a quello dell'emendamento 4.34 (testo 2).

Il PRESIDENTE avverte che il prospettato emendamento 4.85 (testo 3) sarebbe assorbito dall'emendamento 4.34 (testo 2), già approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti identici 4.111 e 4.112.

Il sottosegretario Lucia ALBANO esprime parere contrario.

Il relatore DAMIANI *(FI-BP-PPE)* esprime parere conforme a quello della rappresentante del Governo.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 4.111 e 4.112 sono respinti.

Si passa all'esame dell'emendamento 10.54.

Il sottosegretario Lucia ALBANO esprime parere contrario.

Il relatore DAMIANI *(FI-BP-PPE)* esprime parere conforme a quello della rappresentante del Governo.

La senatrice PIROVANO *(LSP-PSd'Az)* trasforma l'emendamento 10.54 nell'ordine del giorno G/452/32/1ª e 5ª, pubblicato in allegato.

Si passa all'esame dell'emendamento 10.0.15.

Il sottosegretario Lucia ALBANO esprime parere favorevole, a condizione che sia riformulato nel testo già proposto ai firmatari.

Il relatore DAMIANI *(FI-BP-PPE)* esprime parere conforme a quello della rappresentante del Governo.

La senatrice PIROVANO *(LSP-PSd'Az)* riformula l'emendamento 10.0.15 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Posto ai voti, l'emendamento 10.0.15 (testo 2) è approvato.

Si passa all'esame dell'emendamento 16.1.

Il ministro CIRIANI esprime parere favorevole, a condizione che l'emendamento venga riformulato nel senso che la norma di cui all'articolo 13, comma 7, si applichi a decorrere dal 1° luglio 2024.

Il relatore DAMIANI *(FI-BP-PPE)* esprime parere conforme.

Il senatore LOTITO *(FI-BP-PPE)* riformula l'emendamento 16.1 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il senatore NICITA *(PD-IDP)* sottolinea che la normativa europea si sta evolvendo nella direzione del coinvolgimento degli *stakeholder* nell'attività di impresa, in tutti i settori. Ritiene incomprensibile quindi la dilazione proposta, a meno che non vi siano problemi organizzativi.

Il PRESIDENTE precisa che l'emendamento è di iniziativa parlamentare e che la proposta di riformulazione del Governo ne limita la portata, rispetto al testo originario, proprio per dare alle società di calcio il tempo per organizzarsi e recepire la nuova normativa.

Posto ai voti, l'emendamento 16.1 (testo 2) è approvato.

Il PRESIDENTE avverte che, erroneamente, l'emendamento 16.28 (testo 2) era stato segnalato in luogo della proposta 16.29. Pertanto, si

considera accantonato l'emendamento 16.28 (testo 2), mentre il 16.29 è incluso tra le proposte segnalate.

Il ministro CIRIANI esprime parere favorevole, a condizione che sia riformulato nel testo già proposto ai firmatari.

Il relatore DAMIANI *(FI-BP-PPE)* esprime parere conforme.

La senatrice FREGOLENT *(Az-IV-RE)* segnala che la riformulazione proposta sembra violare le disposizioni che regolano la concorrenza. Chiede se sia stata consultata l'Autorità garante della concorrenza e del mercato in merito.

Il senatore NICITA *(PD-IDP)* ritiene che la durata di cinque anni dei contratti sui diritti sportivi non sia in linea con la normativa anticorruzione, che pone un limite a tre anni.

Il ministro CIRIANI assicura che tutti i Ministeri competenti hanno validato la riformulazione proposta.

Il senatore PATUANELLI *(M5S)* segnala che la modifica proposta dal Governo rischia di ingenerare dubbi interpretativi, in quanto non è chiaro a quali organismi competa il compito di determinare se vi sia un pregiudizio per l'utente.

Il sottosegretario Lucia ALBANO, formula delle precisazioni circa la riformulazione proposta dal Governo sull'emendamento 16.29.

Il senatore LOTITO *(FI-BP-PPE)*, accogliendo la proposta del Governo, riformula l'emendamento 16.29 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Posto ai voti, l'emendamento 16.29 (testo 2) è approvato.

Il ministro CIRIANI annuncia incidentalmente che è stata reperita una copertura finanziaria di circa 16 milioni di euro per la proposta sui lavoratori fragili del senatore Guidi e, a breve, sarà presentato un apposito emendamento dai relatori.

Il PRESIDENTE annulla poi la votazione effettuata nella precedente seduta sugli identici emendamenti 2.40, 2.41 (testo 2) e 12.0.3, in materia di prevenzione contro gli incendi nelle strutture alberghiere.

Il sottosegretario Lucia ALBANO esprime parere favorevole sui predetti emendamenti, purché riformulati in un nuovo testo.

Il relatore DAMIANI *(FI-BP-PPE)* esprime parere conforme.

Il senatore DURNWALDER *(Aut (SVP-Patt, Cb, SCN))* riformula l'emendamento 2.40 in un testo 2, pubblicato in allegato.

La senatrice SPELGATTI *(LSP-PSd'Az)* riformula l'emendamento 2.41 (testo 2) in un testo 3, identico all'emendamento 2.40 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il senatore LISEI *(FdI)* riformula l'emendamento 12.0.3 in un testo 2, identico all'emendamento 2.40 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il senatore NICITA *(PD-IDP)* chiede chiarimenti circa la nuova formulazione.

Il PRESIDENTE precisa che si è sostanzialmente operata una fusione dei tre emendamenti in materia di prevenzione degli incendi nelle strutture turistico-ricettive, ampliando la proroga al 31 dicembre 2024 e comprendendo anche i rifugi alpini.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 2.40 (testo 2), 2.41 (testo 3) e 12.0.3 (testo 2) sono approvati.

Il senatore DURNWALDER *(Aut (SVP-Patt, Cb, SCN))* comunica il ritiro della proposta 15.29.

Il PRESIDENTE comunica di aver presentato, in qualità di relatore, insieme al correlatore Damiani, l'emendamento 9.500 sui lavoratori fragili, pubblicato in allegato. Propone di rinunciare a fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti, stante il carattere unanimemente condiviso della proposta.

*La seduta, sospesa alle ore 13,15, riprende alle ore 13,30.*

Si riprende con l'esame dell'emendamento 9.500 dei relatori.

Il senatore MANCA *(PD-IDP)*, pur esprimendo soddisfazione per l'emendamento dei relatori, segnala che, nella seduta di ieri, è stato respinto l'emendamento 9.39 (testo 2), di tenore analogo a quello in esame, ma relativo anche ai casi in cui il lavoro agile non è compatibile con la mansione svolta. Ringrazia comunque il senatore Guidi per aver sollevato la questione.

Il senatore PATUANELLI *(M5S)* sottolinea che anche per il Movimento 5 stelle il tema dei lavoratori fragili è particolarmente rilevante, come dimostrano gli emendamenti 9.18 e 9.21 (testo 2), su cui era stato dato parere contrario per mancanza di copertura. Ringrazia quindi sia il senatore Guidi, per aver posto la questione dei lavoratori fragili, sia le

forze politiche che lo hanno sostenuto, sia il Governo, per aver reperito in tempi rapidi i fondi necessari.

Il relatore DAMIANI *(FI-BP-PPE)* osserva che, pur essendo il problema complesso, si è riusciti a comporre nell'emendamento 9.500 le istanze della maggioranza e dell'opposizione, su un tema che tocca la sensibilità di tutti, a prescindere dall'appartenenza politica.

Il senatore GUIDI *(Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE)* ringrazia i Presidenti, per aver sostenuto l'emendamento 9.27 a sua firma, e il Governo, per aver individuato la necessaria copertura finanziaria.

Il Presidente BALBONI sottolinea il difficile percorso per l'approvazione, in sede referente, di un provvedimento complesso come il «proroga termini» che si avvia alla conclusione proprio su un tema così rilevante come quello delle tutele per i lavoratori fragili, in un clima di collaborazione tra tutte le forze politiche. Dà atto alle opposizioni di aver richiesto di svolgere un ciclo di audizioni, in quanto il lavoro svolto, seppure molto impegnativo, con quarantacinque audizioni svolte in presenza e circa cinquanta documenti scritti acquisiti, ha offerto elementi utili per l'istruttoria.

Per testimoniare la piena convergenza di tutti i Gruppi sull'argomento dei lavoratori fragili, invita i proponenti degli emendamenti 9.18, 9.21 (testo 2), 9.27, 9.30, 9.31 e 9.39 (testo 2) a riformularli nel medesimo testo dell'emendamento 9.500, così da metterli congiuntamente in votazione. A tal fine, annulla la votazione, effettuata ieri, dell'emendamento 9.39 (testo 2), che è quindi riammesso all'esame, come anche l'emendamento 9.27, che era stato ritirato per essere trasformato in ordine del giorno.

Il senatore PATUANELLI *(M5S)* riformula l'emendamento 9.18 in un testo 2 e l'emendamento 9.21 (testo 2) in un testo 3, entrambi pubblicati in allegato e identici all'emendamento 9.500.

Il senatore GUIDI *(Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE)* riformula l'emendamento 9.27 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 9.500.

Il senatore DAMIANI *(FI-BP-PPE)* riformula gli emendamenti 9.30 e 9.31 in altrettanti testi 2, pubblicati in allegato, identici all'emendamento 9.500.

Il senatore MANCA *(PD-IDP)* riformula l'emendamento 9.39 (testo 2) in un testo 3, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 9.500.

Gli emendamenti 9.18 (testo 2), 9.21 (testo 3), 9.27 (testo 2), 9.30 (testo 2), 9.31 (testo 2) e 9.39 (testo 3) sono sottoscritti da tutti i componenti delle Commissioni riunite.

Il ministro CIRIANI esprime parere favorevole sugli emendamenti identici 9.18 (testo 2), 9.21 (testo 3), 9.27 (testo 2), 9.30 (testo 2), 9.31 (testo 2), 9.39 (testo 3) e 9.500.

Il relatore DAMIANI *(FI-BP-PPE)* esprime parere favorevole sugli emendamenti identici 9.18 (testo 2), 9.21 (testo 3), 9.27 (testo 2), 9.30 (testo 2), 9.31 (testo 2) e 9.39 (testo 3).

Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 9.18 (testo 2), 9.21 (testo 3), 9.27 (testo 2), 9.30 (testo 2), 9.31 (testo 2), 9.39 (testo 3) e 9.500 sono approvati all'unanimità.

È quindi posto ai voti l'emendamento di coordinamento formale Coord.1, che risulta approvato.

Il ministro CIRIANI esprime soddisfazione per il lavoro svolto dalle Commissioni riunite. Assicura che il Governo ha cercato di accogliere, per quanto possibile, da un punto di vista politico e finanziario, le istanze poste. Preannuncia l'intenzione di evitare di porre la questione di fiducia in Assemblea, a fronte però di un numero congruo di emendamenti, su poche questioni qualificanti, tenuto conto dell'ampio e approfondito esame nel merito svolto in sede referente.

Il Presidente CALANDRINI propone quindi che tutti i restanti emendamenti non espressamente posti in votazione o non ritenuti assorbiti, preclusi o decaduti si considerino ritirati, se di maggioranza, o tecnicamente respinti, se di minoranza.

Le Commissioni riunite convengono.

Si passa all'esame degli ordini del giorno.

Il sottosegretario Matilde SIRACUSANO esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/452/1/1ª e 5ª. Accoglie come raccomandazione gli ordini del giorno G/452/2/1ª e 5ª, G/452/3/1ª e 5ª e G/452/4/1ª e 5ª. Esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/452/5/1ª e 5ª e accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno G/452/6/1ª e 5ª. Esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/452/7/1ª e 5ª.

Esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/452/8/1ª e 5ª, a condizione che il dispositivo sia modificato aggiungendo, dopo le parole: «a valutare», le altre: «compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica». Esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/452/9/1ª e 5ª, G/452/10/1ª e 5ª, G/452/11/1ª e 5ª, G/452/12/1ª e 5ª e G/452/13/1ª e 5ª.

Accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno G/452/14/1ª e 5ª. Esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/452/15/1ª e 5ª, purché il dispositivo sia modificato, premettendo le parole: «a valutare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, la possibilità di».

Esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/452/17/1ª e 5ª, G/452/18/1ª e 5ª, G/452/19/1ª e 5ª, G/452/20/1ª e 5ª, G/452/21/1ª e 5ª, G/452/22/1ª e 5ª, G/452/23/1ª e 5ª, G/452/24/1ª e 5ª, G/452/25/1ª e 5ª e G/452/26/1ª e 5ª.

Accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno G/452/27/1ª e 5ª ed esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/452/28/1ª e 5ª. Accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno G/452/29/1ª e 5ª ed esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/452/30/1ª e 5ª. Accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno G/452/31/1ª e 5ª ed esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/452/32/1ª e 5ª. Infine, esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/452/33/1ª e 5ª, a condizione che il dispositivo sia modificato premettendo le parole: «a valutare l'opportunità di».

Posto ai voti, l'ordine del giorno G/452/1/1ª e 5ª è respinto.

La senatrice DAMANTE *(M5S)*, in assenza dei rispettivi proponenti, fa propri gli ordini del giorno G/452/2/1ª e 5ª, G/452/3/1ª e 5ª e G/452/4/1ª e 5ª e non insiste per la votazione.

Gli ordini del giorno G/452/2/1ª e 5ª, G/452/3/1ª e 5ª e G/452/4/1ª e 5ª sono quindi accolti come raccomandazione dal Governo.

L'ordine del giorno G/452/5/1ª e 5ª è accolto dal Governo.

La senatrice PIROVANO *(LSP-PSd'Az)* non insiste per la votazione dell'ordine del giorno G/452/6/1ª e 5ª, che è quindi accolto dal Governo come raccomandazione.

L'ordine del giorno G/452/7/1ª e 5ª è accolto dal Governo.

La senatrice NOCCO *(FdI)*, accogliendo la proposta del Governo, riformula l'ordine del giorno G/452/8/1ª e 5ª in un testo 2, pubblicato in allegato.

L'ordine del giorno G/452/8/1ª e 5ª (testo 2) è quindi accolto dal Governo.

Sono quindi accolti dal Governo gli ordini del giorno G/452/9/1ª e 5ª, G/452/10/1ª e 5ª, G/452/11/1ª e 5ª, G/452/12/1ª e 5ª e G/452/13/1ª e 5ª.

Il senatore BORGHESE *(Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE)*, in assenza dei proponenti, fa proprio l'ordine del giorno G/452/14/1ª e 5ª e non insiste per la votazione.

L'ordine del giorno G/452/14/1ª e 5ª è quindi accolto come raccomandazione.

Il senatore BORGHESE *(Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE)*, in assenza dei proponenti, fa proprio l'ordine del giorno G/452/15/1ª e 5ª e, accogliendo la proposta del Governo, lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato.

L'ordine del giorno G/452/15/1ª e 5ª (testo 2) è quindi accolto dal Governo.

Sono quindi accolti dal Governo gli ordini del giorno G/452/17/1ª e 5ª, G/452/18/1ª e 5ª, G/452/19/1ª e 5ª, G/452/20/1ª e 5ª, G/452/21/1ª e 5ª, G/452/22/1ª e 5ª, G/452/23/1ª e 5ª, G/452/24/1ª e 5ª, G/452/25/1ª e 5ª e G/452/26/1ª e 5ª.

Il senatore DURNWALDER *(Aut (SVP-Patt, Cb, SCN))* non insiste per la votazione dell'ordine del giorno G/452/27/1ª e 5ª, che è quindi accolto dal Governo come raccomandazione.

L'ordine del giorno G/452/28/1ª e 5ª è accolto dal Governo.

Il senatore LOTITO *(FI-BP-PPE)* non insiste per la votazione dell'ordine del giorno G/452/29/1ª e 5ª, che è quindi accolto dal Governo come raccomandazione.

L'ordine del giorno G/452/30/1ª e 5ª è accolto dal Governo.

Il senatore RUSSO *(FdI)* non insiste per la votazione dell'ordine del giorno G/452/31/1ª e 5ª, che è quindi accolto dal Governo come raccomandazione.

L'ordine del giorno G/452/32/1ª e 5ª è accolto dal Governo.

Il senatore LIRIS *(FdI)*, accogliendo la proposta del Governo, riformula l'ordine del giorno G/452/33/1ª e 5ª in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il senatore SIGISMONDI *(FdI)* aggiunge la propria firma.

L'ordine del giorno G/452/33/1ª e 5ª (testo 2) è quindi accolto dal Governo.

Il Presidente CALANDRINI sospende quindi la seduta delle Commissioni riunite, per consentire alla 5ª Commissione di esprimere il parere sui profili finanziari degli emendamenti approvati, ai sensi dell'articolo 40, comma 6-*bis,* del Regolamento.

Le Commissioni riunite prendono atto.

*La seduta, sospesa alle ore 14,10, riprende alle ore 14,50.*

Il Presidente CALANDRINI comunica che la Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo sugli emendamenti approvati.

Si passa alla votazione per il conferimento del mandato ai relatori.

Il senatore PATUANELLI *(M5S)* ringrazia i Presidenti per il lavoro svolto e il Governo per la disponibilità dimostrata, in particolare evitando di sovrapporre propri emendamenti a quelli d'iniziativa parlamentare. Tuttavia, non condividendo alcune delle proroghe inserite nel provvedimento, a nome del Gruppo dichiara un voto di astensione. Preannuncia che il suo Gruppo presenterà un numero contenuto di emendamenti in Assemblea.

Il senatore NICITA *(PD-IDP)* dà atto del lavoro svolto e ringrazia i Presidenti per aver consentito un dibattito approfondito nel merito delle proposte di modifica segnalate. Esprime apprezzamento, in particolare, per il confronto sulle questioni relative ai lavoratori fragili, alle professioni sanitarie e alle imprese. Preannuncia che il suo Gruppo presenterà un ristretto numero di proposte di modifica per l'esame in Assemblea, auspicando una interlocuzione ancora più serrata con il Governo. Conclude, annunciando, a nome del Gruppo, un voto di astensione.

Il senatore LIRIS *(FdI)* esprime soddisfazione per l'approfondito lavoro svolto, il cui merito va riconosciuto, a suo avviso, sia ai Presidenti e al Governo, sia ai gruppi parlamentari di maggioranza, che hanno accettato di pervenire a una mediazione con le opposizioni su alcune questioni anche politicamente rilevanti.

Il relatore DAMIANI *(FI-BP-PPE)* sottolinea l'ampio lavoro svolto su un provvedimento molto complesso come quello in esame, nel quale, solitamente, sono inserite molte delle misure che non hanno trovato spazio nella legge di bilancio. Ringrazia quindi i componenti di entrambe le Commissioni e il Governo per aver restituito la supremazia alla politica.

Il senatore Claudio BORGHI *(LSP-PSd'Az)* esprime particolare soddisfazione per la riaffermazione delle prerogative parlamentari, dopo anni in cui le decisioni sono state assunte da cabine di regia, che a suo avviso impedivano un effettivo confronto democratico. Auspica che si recuperi anche il rispetto del principio del bicameralismo, considerato che,

per l'ennesima volta, non sarà possibile un esame approfondito da parte di entrambi i rami del Parlamento.

Le Commissioni riunite conferiscono quindi il mandato ai relatori Balboni e Damiani a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame, comprensivo delle modifiche apportate, autorizzandoli a chiedere di riferire oralmente e ad apportare le modifiche di carattere formale eventualmente necessarie.

*La seduta termina alle ore 15.*

# ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 452

**(al testo del decreto-legge)**

**G/452/8/1 e 5 (testo 2)**
NOCCO

Il Senato,

in sede di discussione dell'A.S. n. 452, disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi»;

premesso che:

la Legge di Bilancio n. 234/2021, all'articolo 1, comma 527, modificando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 506, ultimo periodo della legge 27 dicembre 2017, n. 205, estendeva fino al 31/12/2022 la percentuale di compensazione IVA per le cessioni di bovini vivi e suini vivi al 9,5%;

concluso il periodo summenzionato, l'attuale regime farebbe scendere la compensazione IVA per le cessioni di bovini vivi e di suini vivi, rispettivamente, al 7% e al 7,3%;

impegna il Governo:

a valutare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, l'opportunità di prorogare, fino al 31/12/2023, il regime di 9,5% di compensazione IVA per le cessioni di bovini vivi e per i suini vivi.

---

**G/452/15/1 e 5 (testo 2)**
PETRENGA, RASTRELLI, BORGHESE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (A.S. 452)

premesso che:

il personale della ex carriera direttiva di ragioneria, assunto ai sensi del DPR 340/82 tab. I, del Ministero dell'Interno con l'abrogazione del

suddetto DPR, negli anni 90, è stato privato del percorso di carriera ivi previsto, senza che si prevedesse, per lo stesso personale della carriera direttiva, un altro percorso. Il DPR 340/82 prevedeva di far accedere alla dirigenza del Ministero dell'Interno detto personale in 9 anni. La conseguenza di detta abrogazione è stata che, dagli anni '90, detto personale, selezionato per la carriera direttiva di ragioneria tra i laureati in economia e commercio, è stato appiattito tra il personale della ex carriera di concetto, selezionato tra i diplomati, di fatto degradandolo

la sentenza n. 228/1997 della Corte Costituzionale, all'epoca di attualità, con la quale è stata riconosciuta una posizione giuridica differenziata per funzionari la cui qualifica funzionale risultava completamente diversa sia per provenienza, sia per status giuridico, sia per aspettative di carriera maturate nel precedente ordinamento. Tali diversità hanno costituito ad avviso della Corte «il presupposto perché il legislatore possa compiere, come in effetti ha fatto, la valutazione, non palesemente arbitraria ed irrazionale, di accordare un particolare trattamento, temporalmente limitato, ai funzionari con qualifiche ad esaurimento, che avevano, pur con la speciale posizione derivante dalla peculiare qualifica, svolto funzioni di responsabilità conformemente a previsioni normative». Ed ancora, si afferma nella sentenza, che «né la scelta del legislatore può comportare una violazione del principio di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 della Costituzione), venendosi a riconoscere un profilo attitudinale maggiore derivante dalla esperienza precedente e dalla qualifica rivestita»;

l'attuale situazione di appiattimento sulla ex carriera di concetto della ex carriera direttiva di ragioneria costituisce un unicum nel panorama della pubblica amministrazione italiana, infatti, nessuna delle vecchie carriere direttive è stata retrocessa nella ex carriera di concetto. Gli appartenenti alle ex carriere direttive, infatti, sono diventati dirigenti;

i posti di funzione dirigenziali nel Ministero dell'Interno sono stati anche occupati negli ultimi 20 anni da: ex segretari comunali, da vincitori del corso concorso della Scuola Nazionale della P.A. o, infine, da dirigenti transitati per mobilità da altre amministrazioni, senza la necessaria esperienza di un'amministrazione così complessa come quella del Ministero dell'Interno. Senza che sia stata presa in considerazione l'ipotesi di utilizzo degli appartenenti alla ex carriera direttiva di ragioneria, che da anni lavorano presso l'Amministrazione dell'Interno e per i quali era previsto normativamente l'accesso alla dirigenza dopo 9 anni di lavoro senza demerito;

ciò premesso impegna il Governo a valutare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, la possibilità di:

– ristorare il personale non dirigente dell'Amministrazione Civile dell'Interno, appartenente alla ex carriera direttiva di ragioneria, dal danno subito per l'abrogazione della carriera prevista dal DPR 340/82 Tab. Iº, senza che vi sia stata una revisione dell'ordinamento professionale tale da mantenere le progressioni di carriera previste dall'abrogata carriera di-

rettiva. Con la creazione di un ruolo speciale ad esaurimento per detto personale.

– inquadrare suddetto ruolo speciale ad esaurimento nella dirigenza contrattualizzata del Ministero dell'Interno o, in subordine, nell'area delle elevate professionalità, prevista dall'art. 3 del D.L. 9 giugno 2021 n. 80 convertito dalla L. 6 agosto 2021 n. 113, come individuata dal C.C.N.L del comparto funzioni centrali periodo 2019 – 2021.

– prevedere, con successivo Decreto del Ministro dell'Interno, la regolamentazione delle funzioni del ruolo ad esaurimento, anche ai sensi del D.L.vo. 30 luglio 1999 n. 286.

---

**G/452/29/1 e 5 *(già* em. 3.72)**
LOTITO, PAROLI, OCCHIUTO, ROSSO, SILVESTRO, TERNULLO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi,

premesso che:

attualmente gli interventi effettuati con il Superbonus sugli immobili di proprietà degli IACP, comunque denominati, godono dell'aliquota al 110% fino al 31 dicembre 2023 se, al 30 giugno 2023, risulta effettuato il 60% dei lavori,

impegna il Governo:

ad adottare disposizioni volte a prorogare al 31 dicembre 2024 il termine per gli interventi effettuati con il Superbonus sugli immobili di proprietà degli IACP, comunque denominati, senza alcun altro termine intermedio.

---

**G/452/30/1 e 5 *(già* em. 9.15)**
RUSSO, POGLIESE, SALLEMI, BUCALO, LISEI, LIRIS

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge in esame reca disposizioni che intervengono su numerosi ambiti con la finalità di prorogare o differire termini previsti da disposizioni legislative vigenti ovvero di operare, comunque, interventi regolatori di natura temporale per risolvere questioni urgenti o di prossima scadenza;

in particolare, l'articolo 9 dispone importanti proroghe dei termini in materie di politiche del lavoro;

l'Italia, complice gli anni di emergenza pandemica, a cui si sono sommati gli effetti economici del nuovo contesto politico-internazionale, sta attraversando una crisi senza precedenti acuita dalle tante vertenze lavorative che minano il futuro di centinaia di lavoratori: nel solo ramo metalmeccanico i tavoli di crisi nazionale sono 51, aziende sopra i 200 dipendenti (Blutec, Firema, Jsw Piombino ex-Lucchini, Jabil, ex-Ilva, per citarne solo alcune) per le quali ormai da anni stentano a decollare piani di reindustrializzazione concreti che ridiano slancio alle produzioni e all'occupazione;

una menzione particolare merita la realtà territoriale di Termini Imerese, che registra i più alti tassi di disoccupazione giovanile europea e dove aziende come Fiat o Blutec sono passate dall'essere un fiore all'occhiello dell'economia siciliana e italiana a fattori di recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale;

una situazione drammatica per centinaia di lavoratori e famiglie, aggravata dallo scadere della cassa integrazione;

nelle more di un intervento coordinato mirato a individuare concrete opportunità di reindustrializzazione dell'area, appare di vitale importanza la proroga per il 2023 del riconoscimento di un'indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa ai lavoratori dell'area di crisi industriale complessa di termini Imerese, i quali abbiano cessato di percepire l'indennità di disoccupazione denominata NASpI;

impegna il Governo

ad assumere ogni opportuna iniziativa di competenza volta a prorogare al 31 dicembre 2023 le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 251-*ter*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con particolare riguardo ai lavoratori dell'area di crisi industriale complessa di Termini Imerese.

---

**G/452/31/1 e 5**
RUSSO

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge in esame reca disposizioni che intervengono su numerosi ambiti con la finalità di prorogare o differire termini previsti da disposizioni legislative vigenti ovvero di operare, comunque, interventi regolatori di natura temporale per risolvere questioni urgenti o di prossima scadenza;

allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonché per garantire continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per il personale dirigenziale e non dirigenziale del ruolo sanitario e socio-sanitario del Servizio sanitario nazionale si è ritenuto opportuno prorogare il termine per il conseguimento dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 al 31 dicembre 2024;

la legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, al comma 268, alla lettera *b)* aveva già disposto, al fine di stabilire e rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali, ferma restando l'applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal 1º luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 la possibilità di assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e del ruolo socio-sanitario, anche qualora non più in servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'articolo 2-*ter* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che abbiano maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione;

tale proroga si rende necessaria anche per il personale della ricerca sanitaria, delle attività di supporto alla ricerca sanitaria e di ogni altro ruolo previsto dai contratti collettivi nazionali vigenti e operante nel Servizio Sanitario Nazionale, assunto a tempo determinato durante l'emergenza pandemica e che, al pari del personale sanitario e socio-sanitario, ha garantito la tenuta dei sistemi sanitari regionali, rivelandosi strategico per l'innovazione del Sistema Sanitario Nazionale e per salvaguardare il diritto alla cura;

impegna il Governo,

ad assumere ogni iniziativa di competenza, anche di carattere normativo, volta a estendere le disposizioni di cui all'art. 1, comma 268, lett. *b)*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificate dal provvedimento in esame, anche al personale della ricerca sanitaria, delle attività di supporto alla ricerca sanitaria e di ogni altro ruolo previsto dai contratti collettivi nazionali vigenti e operante nel Servizio Sanitario Nazionale, contrattualizzato, a vario titolo, anche con contratti flessibili, a seguito di espletamento di una procedura selettiva, anche qualora non più in servizio, nei limiti di incremento del tetto di spesa del personale previsto per gli anni 2022, 2023 e 2024.

**G/452/32/1 e 5 (*già* emto 10.54)**

ROMEO, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO, BERGESIO, BIZZOTTO, BORGHESI, CANTALAMESSA, CANTÙ, CENTINAIO, GARAVAGLIA, GERMANÀ, MARTI, MINASI, MURELLI, PAGANELLA, POTENTI, PUCCIARELLI, STEFANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (A.S. 452);

impegna il Governo:

a dare attuazione, nel primo provvedimento utile, a quanto previsto nell'emendamento 10.54.

---

**G/452/33/1 e 5 (testo 2)**

LIRIS, SIGISMONDI

Il Senato della Repubblica,

premesso che:

– il disegno di legge in esame, all'articolo 8, dispone una serie di proroghe di termini in materia di giustizia;

– nella relazione accompagnatrice si afferma che il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, ha disposto, all'articolo 8 comma 4-*quinquies*, il differimento al 1º gennaio 2024 dell'efficacia delle modifiche relative alle circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e Chieti;

– la riforma della geografia giudiziaria introdotta dal decreto legislativo n. 155 del 2012, dove ha avuto attuazione, ha causato notevoli disagi agli operatori e ai cittadini, senza produrre alcun giovamento all'amministrazione della giustizia, né sotto il profilo della celerità dei giudizi né sotto il profilo della qualità delle decisioni e, tanto meno, sotto il profilo della riduzione delle spese;

– la situazione dell'Abruzzo, terra colpita da ben due eventi sismici, uno dei quali ha avuto forti ripercussioni proprio sull'organizzazione giudiziaria della regione e dove è previsto l'accorpamento dei tribunali di Sulmona e Avezzano con l'Aquila e di Lanciano e Vasto con Chieti, resta tuttora particolarmente complessa e difficile;

– gli eventi sismici che hanno colpito l'Abruzzo, unitamente all'emergenza pandemica, hanno evidenziato, in tutta la sua criticità, la necessità di una urgente e complessiva ricognizione della geografia giudiziaria, che rischia di produrre disservizi e ingiustizie, anche in considerazione del disagio socio-economico che i tenitori interessati stanno vivendo;

– l'efficienza, la rapidità e il buon funzionamento della macchina giudiziaria sono elementi essenziali per la ripresa e la «giustizia di prossimità» costituisce un innegabile valore fondamentale di uno Stato di diritto;

– in passato, nei Tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto le piante organiche del personale di magistratura sono state a lungo bloccate e, solo dopo la proroga disposta nel 2017, sono state riaperte; il paradosso, tuttavia, è che le piante organiche del personale amministrativo dei suddetti tribunali sono tuttora bloccate;

– Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, con la recentissima sentenza n. 46 del 31 gennaio scorso, nel dichiarare l'illegittimità del silenzio serbato Ministero della giustizia su una istanza presentata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avezzano, ha ordinato al medesimo Ministero di provvedere, nel termine di trenta giorni, alla copertura di tutti i posti del personale amministrativo, attualmente vacanti, di cui alla pianta organica:

impegna il Governo a valutare l'opportunità di garantire la riapertura delle piante organiche del personale amministrativo dei Tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto, conformemente a quanto sancito dai giudici amministrativi.

---

**G/452/33/1 e 5**
LIRIS

Il Senato della Repubblica,

premesso che:

– il disegno di legge in esame, all'articolo 8, dispone una serie di proroghe di termini in materia di giustizia;

– nella relazione accompagnatrice si afferma che il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, ha disposto, all'articolo 8 comma 4-*quinquies*, il differimento al 1º gennaio 2024 dell'efficacia delle modifiche relative alle circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e Chieti;

– la riforma della geografia giudiziaria introdotta dal decreto legislativo n. 155 del 2012, dove ha avuto attuazione, ha causato notevoli disagi agli operatori e ai cittadini, senza produrre alcun giovamento all'amministrazione della giustizia, né sotto il profilo della celerità dei giudizi né sotto il profilo della qualità delle decisioni e, tanto meno, sotto il profilo della riduzione delle spese;

– la situazione dell'Abruzzo, terra colpita da ben due eventi sismici, uno dei quali ha avuto forti ripercussioni proprio sull'organizzazione giudiziaria della regione e dove è previsto l'accorpamento dei tribu-

nali di Sulmona e Avezzano con l'Aquila e di Lanciano e Vasto con Chieti, resta tuttora particolarmente complessa e difficile;

– gli eventi sismici che hanno colpito l'Abruzzo, unitamente all'emergenza pandemica, hanno evidenziato, in tutta la sua criticità, la necessità di una urgente e complessiva ricognizione della geografia giudiziaria, che rischia di produrre disservizi e ingiustizie, anche in considerazione del disagio socio-economico che i tenitori interessati stanno vivendo;

– l'efficienza, la rapidità e il buon funzionamento della macchina giudiziaria sono elementi essenziali per la ripresa e la «giustizia di prossimità» costituisce un innegabile valore fondamentale di uno Stato di diritto;

– in passato, nei Tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto le piante organiche del personale di magistratura sono state a lungo bloccate e, solo dopo la proroga disposta nel 2017, sono state riaperte; il paradosso, tuttavia, è che le piante organiche del personale amministrativo dei suddetti tribunali sono tuttora bloccate;

– Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo, con la recentissima sentenza n. 46 del 31 gennaio scorso, nel dichiarare l'illegittimità del silenzio serbato Ministero della giustizia su una istanza presentata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avezzano, ha ordinato al medesimo Ministero di provvedere, nel termine di trenta giorni, alla copertura di tutti i posti del personale amministrativo, attualmente vacanti, di cui alla pianta organica-:

impegna il Governo a garantire la riapertura delle piante organiche del personale amministrativo dei Tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto, conformemente a quanto sancito dai giudici amministrativi.

---

## Art. 2.

**2.40 (testo 2) [id. a 2.41 (testo 3) e 12.0.3 (testo 2)]**
DURNWALDER, PATTON, SPAGNOLLI

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

### «Art. 12-*bis*.

*(Prevenzione incendi nelle strutture turistico ricettive)*

1. In considerazione dell'impatto che l'emergenza pandemica, la situazione geopolitica internazionale e l'incremento dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale hanno prodotto sui conti delle imprese, riducen-

done la capacità di investimento, la lettera *i)* del comma 1122 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 è così sostituita:

"*i)* le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore della regola tecnica di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, di cui al decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2024, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2023, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie di uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a depositi. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 98 del 2013, è prorogato al 31 dicembre 2023".

2. Nelle more del completo adeguamento alle previsioni di cui al comma 1, i titolari delle attività di cui al comma 1 lettera *i)* sono tenuti a:

*a)* pianificare ed attuare secondo la cadenza stabilita nell'allegato I al decreto del Ministro dell'interno e del Ministro del lavoro e della politiche sociale del 1 settembre 2021 l'attività di sorveglianza volta ad accertare, visivamente, la permanenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilità e dell'assenza di danni materiali sui dispositivi di apertura delle porte poste lungo le vie di esodo e sulla completa e sicura fruibilità dei percorsi di esodo e delle uscite di emergenza, su estintori e altri sistemi di spegnimento, apparecchi di illuminazione e impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme;

*b)* applicare le misure previste dall'articolo 5 del decreto del Ministero dell'interno 16 marzo 2012;

*c)* provvedere all'integrazione dell'informazione dei lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell'attività;

*d)* integrare il piano di emergenza con le misure specifiche derivanti dall'analisi del rischio residuo connesso alla mancata attuazione delle misure di sicurezza e dalla presenza di cantieri all'interno delle attività;

*e)* assicurare al personale incaricato dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza la frequenza del corso almeno di tipo 2-FOR di cui al decreto del Ministro

dell'interno e del Ministro del lavoro e delle politiche sociale del 2 settembre 2021.

3. Le persone che hanno superato il periodo di addestramento previsto dal comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, se occupate nelle attività ricettive turistico alberghiere, possono essere adibite all'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza, con esonero dalla frequenza dei corsi previsti dalla lettera *e)* del comma 2 e dal rilascio dei relativi attestati».

---

**2.41 (testo 3) [id. a 2.40 (testo 2) e 12.0.3 (testo 2)]**
SPELGATTI, Claudio BORGHI, PUCCIARELLI, BERGESIO, PIROVANO, TOSATO, TESTOR, DREOSTO

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

**«Art. 12-*bis*.**

*(Prevenzione incendi nelle strutture turistico ricettive)*

1. In considerazione dell'impatto che l'emergenza pandemica, la situazione geopolitica internazionale e l'incremento dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale hanno prodotto sui conti delle imprese, riducendone la capacità di investimento, la lettera *i)* del comma 1122 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 è così sostituita:

"*i)* le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore della regola tecnica di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, di cui al decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2024, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2023, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie di uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a depositi. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito

con modificazioni dalla legge n. 98 del 2013, è prorogato al 31 dicembre 2023".

2. Nelle more del completo adeguamento alle previsioni di cui al comma 1, i titolari delle attività di cui al comma 1 lettera *i)* sono tenuti a:

*a)* pianificare ed attuare secondo la cadenza stabilita nell'allegato I al decreto del Ministro dell'interno e del Ministro del lavoro e della politiche sociale del 1 settembre 2021 l'attività di sorveglianza volta ad accertare, visivamente, la permanenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilità e dell'assenza di danni materiali sui dispositivi di apertura delle porte poste lungo le vie di esodo e sulla completa e sicura fruibilità dei percorsi di esodo e delle uscite di emergenza, su estintori e altri sistemi di spegnimento, apparecchi di illuminazione e impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme;

*b)* applicare le misure previste dall'articolo 5 del decreto del Ministero dell'interno 16 marzo 2012;

*c)* provvedere all'integrazione dell'informazione dei lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell'attività;

*d)* integrare il piano di emergenza con le misure specifiche derivanti dall'analisi del rischio residuo connesso alla mancata attuazione delle misure di sicurezza e dalla presenza di cantieri all'interno delle attività;

*e)* assicurare al personale incaricato dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza la frequenza del corso almeno di tipo 2-FOR di cui al decreto del Ministro dell'interno e del Ministro del lavoro e delle politiche sociale del 2 settembre 2021.

3. Le persone che hanno superato il periodo di addestramento previsto dal comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, se occupate nelle attività ricettive turistico alberghiere, possono essere adibite all'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza, con esonero dalla frequenza dei corsi previsti dalla lettera *e)* del comma 2 e dal rilascio dei relativi attestati».

---

**2.50 (testo 2)**

PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO, AMBROGIO, BALBONI, CALANDRINI, DELLA PORTA, DE PRIAMO, GELMETTI, LIRIS, LISEI, MENNUNI, NOCCO, PERA, SPINELLI, DAMIANI, LOTITO, OCCHIUTO, TERNULLO

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-*bis*. All'articolo 1, comma 1012, della Legge 31 dicembre 2021, n. 234 sostituire le parole "e 2024" con le seguenti "2024 e 2025".

9-*ter*. All'onere derivante dal comma 9-*bis*, pari a euro 200.000 per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

**Art. 3.**

**3.109 (testo 3)**
LIRIS, LISEI

*Dopo il comma 10, inserire i seguenti commi:*

«10-*bis*. Per le spese sostenute nel 2022, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021, la comunicazione per l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito relative agli interventi eseguiti sia sulle singole unità immobiliari, sia sulle parti comuni degli edifici, di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, deve essere trasmessa all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023.

10-*ter*. Con riferimento alle spese sostenute nel 2022 per interventi effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, il termine per la trasmissione dei dati all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti individuati dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1º dicembre 2016, di cui all'articolo 16-*bis*, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è prorogato dal 16 marzo 2023 al 31 marzo 2023».

---

**Art. 4.**

**4.34 (testo 2) [id. a 4.58 (testo 3) e 4.95 (testo 2)]**
RUSSO, POGLIESE, SALLEMI, BUCALO, LISEI, LIRIS, Claudio BORGHI, DREOSTO, SPELGATTI, TESTOR, TOSATO, DE POLI

*Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:*

«9-*bis*. Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonché per garantire continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per il personale dirigenziale e non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, il termine per il conseguimento

dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 268, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è stabilito al 31 dicembre 2024.

9-*ter*. All'articolo 1, comma 268, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

9-*quater*. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 268, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano, previo espletamento di apposita procedura selettiva e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, al personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario, socio sanitario e amministrativo reclutato dagli enti del Servizio Sanitario nazionale, anche con contratti di lavoro flessibile, anche qualora non più in servizio, nei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.

9-*quinquies*. Al fine di far fronte alle esigenze del Servizio sanitario nazionale e di garantire i livelli essenziali di assistenza, in assenza di offerta di personale medico convenzionato collocabile, le aziende del Servizio sanitario nazionale, sino al 31 dicembre 2026, possono trattenere in servizio, a richiesta degli interessati, il personale medico in regime di convenzionamento col Servizio sanitario nazionale di cui al decreto legislativo del 30 dicembre 1992 n. 502, in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, fino al compimento del settantaduesimo anno di età comunque entro la predetta data».

---

**4.58 (testo 3) [id. a 4.34 (testo 2) e 4.95 (testo 2)]**
NICITA

*Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:*

«9-*bis*. Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonché per garantire continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per il personale dirigenziale e non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, il termine per il conseguimento dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 268, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è stabilito al 31 dicembre 2024.

9-*ter*. All'articolo 1, comma 268, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

9-*quater*. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 268, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano, previo espletamento di apposita procedura selettiva e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, al personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario, socio sanitario e amministrativo reclutato dagli enti del Servizio Sanitario nazionale, anche con contratti di lavoro flessibile, anche qualora non più in servizio, nei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto

legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.

9-*quinquies*. Al fine di far fronte alle esigenze del Servizio sanitario nazionale e di garantire i livelli essenziali di assistenza, in assenza di offerta di personale medico convenzionato collocabile, le aziende del Servizio sanitario nazionale, sino al 31 dicembre 2026, possono trattenere in servizio, a richiesta degli interessati, il personale medico in regime di convenzionamento col Servizio sanitario nazionale di cui al decreto legislativo del 30 dicembre 1992 n. 502, in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, fino al compimento del settantaduesimo anno di età comunque entro la predetta data».

---

**4.95 (testo 2) [id. a 4.34 (testo 2) e 4.58 (testo 3)]**
TERNULLO, PAROLI, OCCHIUTO, ROSSO, SILVESTRO, LOTITO

*Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:*

«9-*bis*. Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonché per garantire continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per il personale dirigenziale e non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, il termine per il conseguimento dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 268, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è stabilito al 31 dicembre 2024.

9-*ter*. All'articolo 1, comma 268, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

9-*quater*. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 268, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, al personale dirigenziale e non dirigenziale del ruolo sanitario e del ruolo socio sanitario del Servizio sanitario nazionale con contratti di lavoro flessibile a seguito di espletamento di una procedura selettiva, anche qualora non più in servizio, nei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.

9-*quinquies*. Al fine di far fronte alle esigenze del Servizio sanitario nazionale e di garantire i livelli essenziali di assistenza, in assenza di offerta di personale medico convenzionato collocabile, le aziende del Servizio sanitario nazionale, sino al 31 dicembre 2026, possono trattenere in servizio, a richiesta degli interessati, il personale medico in regime di convenzionamento col Servizio sanitario nazionale di cui al decreto legislativo del 30 dicembre 1992 n. 502, in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, fino al compimento del settantaduesimo anno di età comunque entro la predetta data».

---

## Art. 8.

**8.32 (testo 2)**

PARRINI, D'ELIA, PIROVANO, MAIORINO, DE CRISTOFARO, DURNWALDER, GIORGIS, VALENTE, MANCA, CATALDI, GELMINI, OCCHIUTO

*Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:*

«11-*bis*. Al fine di consentire la concreta attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, i termini, a pena di decadenza, per l'esercizio delle azioni di accertamento e liquidazione dei danni, indicati al comma 6 del medesimo articolo, sono prorogati sino alla scadenza di quattro mesi calcolati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

11-*ter*. All'articolo 43, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, al comma 1, le parole: "di euro 20.000.000 per l'anno 2023, di euro 11.808.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 20.000.000 per l'anno 2023 e di euro 13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026".

11-*quater*. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 11-*ter*, è autorizzata la spesa di euro 1.847.467. per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190».

---

## Art. 9.

**9.18 (testo 2) [id. a 9.21 (testo 3), 9.27 (testo 2), 9.30 (testo 2), 9.31 (testo 2), 9.39 (testo 3) e 9.500]**

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO, CASTELLONE, DAMANTE, MAIORINO, CATALDI, PATUANELLI, BALBONI, TOSATO, PARRINI, SPINELLI, BORGHESE, DE CRISTOFARO, DELLA PORTA, DE PRIAMO, DURNWALDER, GELMINI, GIORGIS, LISEI, MELONI, OCCHIUTO, PERA, PIROVANO, SPELGATTI, TERNULLO, VALENTE, CALANDRINI, LOTITO, MISIANI, TESTOR, AMBROGIO, Claudio BORGHI, DAMIANI, DREOSTO, GELMETTI, LIRIS, LOMBARDO, LORENZIN, MAGNI, MANCA, MENNUNI, NICITA, NOCCO, PATTON

*Dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

«4-*bis*. Al comma 306 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* le parole "31 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023".

4-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*bis*, pari a euro 15.874.542 per l'anno 2023 euro si provvede:

*a)* quanto a euro 3.937.271 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

*b)* quanto a euro 3.937.271 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

*c)* quanto a euro 4.000.000 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

*d)* quanto a euro 4.000.000 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

**9.21 (testo 3) [id. a 9.18 (testo 2), 9.27 (testo 2), 9.30 (testo 2), 9.31 (testo 2), 9.39 (testo 3) e 9.500]**

GUIDOLIN, CASTELLONE, DAMANTE, MAIORINO, CATALDI, PATUANELLI, BALBONI, TOSATO, PARRINI, SPINELLI, BORGHESE, DE CRISTOFARO, DELLA PORTA, DE PRIAMO, DURNWALDER, GELMINI, GIORGIS, LISEI, MELONI, OCCHIUTO, PERA, PIROVANO, SPELGATTI, TERNULLO, VALENTE, CALANDRINI, LOTITO, MISIANI, TESTOR, AMBROGIO, Claudio BORGHI, DAMIANI, DREOSTO, GELMETTI, LIRIS, LOMBARDO, LORENZIN, MAGNI, MANCA, MENNUNI, NICITA, NOCCO, PATTON

*Dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

«4-*bis*. Al comma 306 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* le parole "31 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023".

4-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*bis*, pari a euro 15.874.542 per l'anno 2023 euro si provvede:

*a)* quanto a euro 3.937.271 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di ri-

serva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

*b)* quanto a euro 3.937.271 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

*c)* quanto a euro 4.000.000 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

*d)* quanto a euro 4.000.000 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

**9.27 (testo 2) [id. a 9.18 (testo 2), 9.21 (testo 3), 9.30 (testo 2), 9.31 (testo 2), 9.39 (testo 3) e 9.500]**

GUIDI, PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE, CATALDI, MAIORINO, NICITA, GIORGIS, LORENZIN, MANCA, MELONI, MISIANI, PARRINI, VALENTE, BALBONI, TOSATO, SPINELLI, BORGHESE, DE CRISTOFARO, DELLA PORTA, DE PRIAMO, DURNWALDER, GELMINI, LISEI, OCCHIUTO, PERA, PIROVANO, SPELGATTI, TERNULLO, CALANDRINI, LOTITO, TESTOR, AMBROGIO, Claudio BORGHI, DAMIANI, DREOSTO, GELMETTI, LIRIS, LOMBARDO, MAGNI, MENNUNI, NOCCO, PATTON

*Dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

«4-*bis*. Al comma 306 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* le parole "31 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023".

4-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*bis*, pari a euro *15.874.542 per l'anno 2023 euro si provvede:*

*a)* quanto a euro 3.937.271 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo

scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

*b)* quanto a euro 3.937.271 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

*c)* quanto a euro 4.000.000 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

*d)* quanto a euro 4.000.000 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

**9.30 (testo 2) [id. a 9.18 (testo 2), 9.21 (testo 3), 9.27 (testo 2), 9.31 (testo 2), 9.39 (testo 3) e 9.500]**

LOTITO, PAROLI, OCCHIUTO, ROSSO, SILVESTRO, TERNULLO, BALBONI, TOSATO, PARRINI, SPINELLI, BORGHESE, DE CRISTOFARO, DELLA PORTA, DE PRIAMO, DURNWALDER, GELMINI, GIORGIS, LISEI, MELONI, PERA, PIROVANO, SPELGATTI, VALENTE, CALANDRINI, MISIANI, TESTOR, AMBROGIO, Claudio BORGHI, DAMIANI, DREOSTO, GELMETTI, LIRIS, LOMBARDO, LORENZIN, MAGNI, MANCA, MENNUNI, NICITA, NOCCO, PATTON

*Dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

«4-*bis*. Al comma 306 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* le parole "31 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023".

4-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*bis*, pari a euro 15.874.542 per l'anno 2023 euro si provvede:

*a)* quanto a euro 3.937.271 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

*b)* quanto a euro 3.937.271 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini

del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

*c)* quanto a euro 4.000.000 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

*d)* quanto a euro 4.000.000 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

**9.31 (testo 2) [id. a 9.18 (testo 2), 9.21 (testo 3), 9.27 (testo 2), 9.30 (testo 2), 9.39 (testo 3) e 9.500]**

LOTITO, PAROLI, OCCHIUTO, ROSSO, SILVESTRO, TERNULLO, BALBONI, TOSATO, PARRINI, SPINELLI, BORGHESE, DE CRISTOFARO, DELLA PORTA, DE PRIAMO, DURNWALDER, GELMINI, GIORGIS, LISEI, MELONI, PERA, PIROVANO, SPELGATTI, VALENTE, CALANDRINI, MISIANI, TESTOR, AMBROGIO, Claudio BORGHI, DAMIANI, DREOSTO, GELMETTI, LIRIS, LOMBARDO, LORENZIN, MAGNI, MANCA, MENNUNI, NICITA, NOCCO, PATTON

*Dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

«4-*bis*. Al comma 306 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* le parole "31 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023".

4-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*bis*, pari a euro 15.874.542 per l'anno 2023 euro si provvede:

*a)* quanto a euro 3.937.271 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

*b)* quanto a euro 3.937.271 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo

scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

*c)* quanto a euro 4.000.000 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

*d)* quanto a euro 4.000.000 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

**9.39 (testo 3) [id. a 9.18 (testo 2), 9.21 (testo 3), 9.27 (testo 2), 9.30 (testo 2), 9.31 (testo 2) e 9.500]**

CAMUSSO, FURLAN, ZAMPA, ZAMBITO, GIORGIS, MANCA, MISIANI, PARRINI, VALENTE, BALBONI, TOSATO, SPINELLI, BORGHESE, DE CRISTOFARO, DELLA PORTA, DE PRIAMO, DURNWALDER, GELMINI, LISEI, MELONI, OCCHIUTO, PERA, PIROVANO, SPELGATTI, TERNULLO, CALANDRINI, LOTITO, TESTOR, AMBROGIO, Claudio BORGHI, DAMIANI, DREOSTO, GELMETTI, LIRIS, LOMBARDO, LORENZIN, MAGNI, MENNUNI, NICITA, NOCCO, PATTON

*Dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

«4-*bis*. Al comma 306 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* le parole "31 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023".

4-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*bis*, pari a euro 15.874.542 per l'anno 2023 euro si provvede:

*a)* quanto a euro 3.937.271 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

*b)* quanto a euro 3.937.271 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

*c)* quanto a euro 4.000.000 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

*d)* quanto a euro 4.000.000 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

**9.500 [id. a 9.18 (testo 2), 9.21 (testo 3), 9.27 (testo 2), 9.30 (testo 2), 9.31 (testo 2) e 9.39 (testo 3)]**
I Relatori

*Dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

«4-*bis*. Al comma 306 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* le parole "31 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023".

4-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*bis*, pari a euro 15.874.542 per l'anno 2023 euro si provvede:

*a)* quanto a euro 3.937.271 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

*b)* quanto a euro 3.937.271 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito;

*c)* quanto a euro 4.000.000 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190;

*d)* quanto a euro 4.000.000 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

## Art. 10.

**10.13 (testo 2)**
TESTOR, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, DREOSTO, PATTON, DURNWALDER

*La lettera* c) *del comma 2 dell'articolo 10 è sostituita dalla seguente:*

«*c)* dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Il versamento relativo all'anno 2022 è effettuato entro il 15 novembre 2023; tale versamento è condizione per la conclusione della procedura di affidamento secondo le modalità di cui al primo periodo. In caso di mancato rispetto del termine del 15 a novembre di cui al terzo periodo, il Governo riferisce al CIPESS in merito alle conseguenti procedure per l'affidamento della concessione"».

---

**10.16 (testo 3) [id. a 10.85 (testo 2)]**
ASTORRE, BASSO, FINA, IRTO, MANCA

*Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:*

«11-*bis.* I termini per l'aggiudicazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse di cui all'articolo 15-*quater* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono fissati al 30 giugno 2024. All'attuazione della presente disposizione si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il medesimo decreto disciplina le modalità di monitoraggio degli interventi e dei relativi cronoprogrammi, attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nonché le modalità di revoca delle risorse anche in caso di mancato aggiornamento dei dati contenuti nei predetti sistemi informativi.

11-*ter* I termini per l'aggiudicazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 891 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono fissati al 30 giugno 2024. All'attuazione della presente disposizione si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il medesimo decreto disciplina le modalità di monitoraggio degli interventi e dei relativi cronoprogrammi, attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nonché le modalità di revoca delle risorse anche in caso di mancato aggiornamento dei dati contenuti nei predetti sistemi informativi».

---

**10.85 (testo 2) [id. a 10.16 (testo 3)]**

MURELLI, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO

*Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:*

«11-*bis.* I termini per l'aggiudicazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse di cui all'articolo 15-*quater* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono fissati al 30 giugno 2024. All'attuazione della presente disposizione si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il medesimo decreto disciplina le modalità di monitoraggio degli interventi e dei relativi cronoprogrammi, attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nonché le modalità di revoca delle risorse anche in caso di mancato aggiornamento dei dati contenuti nei predetti sistemi informativi.

11-*ter* I termini per l'aggiudicazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 891 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono fissati al 30 giugno 2024. All'attuazione della presente disposizione si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il medesimo decreto disciplina le modalità di monitoraggio degli interventi e dei relativi cronoprogrammi, attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nonché le modalità di revoca delle risorse anche in caso di mancato aggiornamento dei dati contenuti nei predetti sistemi informativi».

---

**10.0.15 (testo 2)**

CENTINAIO, MARTI, BERGESIO, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO, AMIDEI, PUCCIARELLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*:

**«Art. 10-*bis*.**

I titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo e dei punti di approdo con medesime finalità turistico ricreative, che utilizzino manufatti amovibili di cui alla lettera *e.5)* del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 dicembre 2023, nelle more del riordino della materia previsto dal-

l'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, fermo il carattere di amovibilità dei manufatti medesimi».

---

**10.0.16 (testo 2)**

MARTI, CENTINAIO, ROMEO, GASPARRI, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO, BIZZOTTO, BERGESIO, MINASI, PUCCIARELLI, AMBROGIO, BALBONI, CALANDRINI, DELLA PORTA, DE PRIAMO, GELMETTI, LIRIS, LISEI, MENNUNI, NOCCO, PERA, SPINELLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*:

**«Art. 10-*bis*.**

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un tavolo tecnico con compiti consultivi e di indirizzo in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali. Il tavolo è composto dai rappresentati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della protezione civile e del mare, del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, del Ministero dell'ambiente, del Ministero per gli affari regionali e le autonomie, del Ministero degli affari europei, del Ministero del turismo e da un rappresentante delle regioni e un rappresentante per ogni associazione di categoria maggiormente rappresentativa del settore. Ai componenti del tavolo non spettano rimborsi, gettoni di presenza, emolumenti o indennità comunque denominati.

2. Il tavolo acquisiti i dati relativi a tutti i rapporti concessori in essere delle aree demaniali marittime, lacuali e fluviali, elaborati ai sensi all'articolo 2, della legge 5 agosto 2022, n. 118, definisce i criteri tecnici per la determinazione della sussistenza della scarsità della risorsa naturale disponibile, tenuto conto sia del dato complessivo nazionale che di quello disaggregato a livello regionale, e della rilevanza economica transfrontaliera.

3. Ai fini dell'espletamento dei compiti del tavolo istituito ai sensi del comma 1, ai commi 3 e 4 dell'articolo 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118, le parole: "31 dicembre 2024", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025". Le concessioni e i rapporti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 5 agosto 2022, n. 118, continuano in ogni caso ad avere efficacia sino alla data di rilascio dei nuovi provvedimenti concessori».

---

## Art. 11.

**11.19 (testo 2)**
LOTITO, PAROLI, OCCHIUTO, ROSSO, SILVESTRO, TERNULLO

*Al comma 8, inserire in fine, il seguente periodo:* «Conseguentemente, tenuto conto del disposto dell'articolo 2 comma 2-*bis*.1. dell'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come inserito dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge di cui al periodo precedente, al comma 24 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 il terzo periodo fino alla fine del comma è sostituito dai seguenti: "Fino al 30 settembre 2023, nel limite delle risorse effettivamente disponibili l'ARERA individua detto fabbisogno prioritariamente per finanziare i meccanismi di reintegrazione di morosità a favore degli esercenti il servizio di default distribuzione e il servizio di fornitura di ultima istanza, prevedendo al contempo modalità finalizzate a ridurre le tempistiche di versamento di tali importi. Eventuali ulteriori risorse residue sono destinate alla riduzione, nell'anno 2023, degli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale"».

---

## Art. 12.

**12.2 (testo 2) [id. a 12.53 (testo 2)]**
GELMETTI, LIRIS, LISEI, AMIDEI

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-*bis*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, comma 1055, le parole "entro il 30 giugno 2023" sono sostituite con le seguenti "entro il 30 novembre 2023".

1-*ter*. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, comma 423, le parole "entro il 30 settembre 2023" sono sostituite con le seguenti "entro il 30 novembre 2023"».

---

**12.53 (testo 2) [id. a 12.2 (testo 2)]**
Sabrina LICHERI, NATURALE, DAMANTE, CATALDI

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-*bis*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, comma 1055, le parole "entro il 30 giugno 2023" sono sostituite con le seguenti "entro il 30 novembre 2023".

1-*ter*. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, comma 423, le parole "entro il 30 settembre 2023" sono sostituite con le seguenti "entro il 30 novembre 2023"».

---

**12.86 (testo 2)**
RONZULLI, GASPARRI, MARTI, CENTINAIO

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«7. All'articolo 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1**,** all'alinea, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2024";

*b)* al comma 2, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2024";

*c)* al comma 3, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2024"».

---

**12.0.3 (testo 2) [id. a 2.40 (testo 2) e 2.41 (testo 3)]**
BERRINO, LISEI, DE CARLO, MARCHESCHI, PETRUCCI, SPERANZON, LIRIS

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 12-*bis*.**

*(Prevenzione incendi nelle strutture turistico ricettive)*

1. In considerazione dell'impatto che l'emergenza pandemica, la situazione geopolitica internazionale e l'incremento dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale hanno prodotto sui conti delle imprese, riducendone la capacità di investimento, la lettera *i)* del comma 1122 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 è così sostituita:

"*i)* le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore della regola tecnica di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, di cui al decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2024, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2023, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle

seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie di uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a depositi. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 98 del 2013, è prorogato al 31 dicembre 2023".

2. Nelle more del completo adeguamento alle previsioni di cui al comma 1, i titolari delle attività di cui al comma 1 lettera *i)* sono tenuti a:

*a)* pianificare ed attuare secondo la cadenza stabilita nell'allegato I al decreto del Ministro dell'interno e del Ministro del lavoro e della politiche sociale del 1 settembre 2021 l'attività di sorveglianza volta ad accertare, visivamente, la permanenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilità e dell'assenza di danni materiali sui dispositivi di apertura delle porte poste lungo le vie di esodo e sulla completa e sicura fruibilità dei percorsi di esodo e delle uscite di emergenza, su estintori e altri sistemi di spegnimento, apparecchi di illuminazione e impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme;

*b)* applicare le misure previste dall'articolo 5 del decreto del Ministero dell'interno 16 marzo 2012;

*c)* provvedere all'integrazione dell'informazione dei lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell'attività;

*d)* integrare il piano di emergenza con le misure specifiche derivanti dall'analisi del rischio residuo connesso alla mancata attuazione delle misure di sicurezza e dalla presenza di cantieri all'interno delle attività;

*e)* assicurare al personale incaricato dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza la frequenza del corso almeno di tipo 2-FOR di cui al decreto del Ministro dell'interno e del Ministro del lavoro e delle politiche sociale del 2 settembre 2021.

3. Le persone che hanno superato il periodo di addestramento previsto dal comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, se occupate nelle attività ricettive turistico alberghiere, possono essere adibite all'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza, con esonero dalla frequenza dei corsi previsti dalla lettera *e)* del comma 2 e dal rilascio dei relativi attestati».

## Art. 16.

**16.1 (testo 2)**
LOTITO, PAROLI, OCCHIUTO, ROSSO, SILVESTRO, TERNULLO

*Al comma 1, la lettera* a) *è sostituita dalla seguente:*

«*a)* all'articolo 51, comma 1, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° luglio 2023" e dopo le parole "a decorrere dal 1° gennaio 2022", sono inserite le seguenti: "e ad esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 7, che si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024"».

---

**16.29 (testo 2)**
LOTITO, PAROLI, OCCHIUTO, ROSSO, SILVESTRO, TERNULLO

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-*bis*. Ove sussistano ragioni economiche, i contratti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, ancora in corso alla data di entrata in vigore della legge 13 gennaio 2023 n. 6, possono essere prorogati per il tempo necessario e comunque non oltre la durata complessiva di 5 anni, previa indagine di mercato finalizzata a verificare se altri operatori possano offrire condizioni migliorative».

---